

COMMITTENTE:

PROVANA CALORE Srl
Via Volpiano 47/A – Leinì (TO)

APPALTO:

**FORNITURA BIOMASSA LEGNOSA PRESSO LA CENTRALE DI
Teleriscaldamento nel Comune di Leinì**

DOCUMENTO:

DISCIPLINARE TECNICO

1. DEFINIZIONI

Fornitore: la ditta che risulterà affidataria della Fornitura descritta nel presente disciplinare. Sono termini del tutto equivalenti, nel seguito talvolta utilizzati, “Appaltatore”, “Azienda”, “Impresa”.

Stazione Appaltante: la Società a favore della quale sarà effettuata la Fornitura descritta nel presente disciplinare. Sono termini del tutto equivalenti, nel seguito talvolta utilizzati, “Provana Calore”, “Committente”, “Committenza”.

Contratto di Fornitura: il contratto, sottoscritto tra Fornitore e Stazione Appaltante, che disciplinerà la Fornitura dal punto di vista gestionale, amministrativo e tecnico, conforme all’“Allegato 2 – contratto tipo” di cui ne costituirà personalizzazione con i dati dell’Impresa e l’importo risultante dalla procedura di aggiudicazione.

Codice: Codice dei Contratti Pubblici – D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

2. OGGETTO DELLA FORNITURA

Il presente documento disciplina, dal punto di vista tecnico, la fornitura di biomassa legnosa presso la centrale di Teleriscaldamento di Provana Calore, sita in Leinì (TO), Via Volpiano n. 47/A, per la stagione termica di erogazione del calore 2026/2027, con inizio delle consegne nel mese di settembre 2026 e termine nel mese di maggio 2027.

Provana Calore si riserva inoltre la possibilità, ai sensi dell’art. 120, comma 1, lett. a) del Codice, di prorogare il contratto di Fornitura in essere anche per la stagione successiva 2027/2028, alle medesime condizioni tecnico/economiche, purché:

- a) Il Fornitore accetti esplicitamente tale clausola, spuntando la relativa indicazione riportata in Allegato 3 “Modulo di offerta”, di voler proseguire la Fornitura anche per la stagione termica 2027/2028;
- b) Provana Calore attivi espressamente tale opzione a mezzo PEC entro e non oltre l’ultimo giorno lavorativo utile del mese di maggio 2027.

Il verificarsi di entrambe le condizioni a) e b) sopra enunciate consentiranno pertanto di estendere il contratto di Fornitura in essere per la stagione termica 2026/2027 a quella 2027/2028 senza necessità di esperire una nuova procedura di affidamento.

Il materiale fornito dovrà essere identificato come **“biocombustibile solido così come individuato alla sezione 4 della parte II dell’allegato X alla parte V del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.”**

3. QUANTITATIVO CONTRATTUALE, PROGRAMMAZIONE CONSEGNE E PENALI

La Fornitura viene valutata in metri cubi, unità di misura nel seguito convenzionalmente abbreviata in “m³”.

L’appalto di Fornitura è suddiviso in 9 lotti come di seguito dettagliato, con specificazione del quantitativo massimo che il Fornitore dovrà garantire e di quello minimo che Provana Calore si

impegna a ritirare:

n. 1 Lotto: con quantitativo da 3.000 m³ a 4.000 m³;

n. 1 Lotto: con quantitativo da 1.000 m³ a 2.000 m³;

Ai sensi dell'art. 120, comma 8 del Codice, il Contratto di Fornitura è sempre modificabile ai sensi dell'art. 9 del Codice stesso (rinegoziazione a seguito di circostanze straordinarie e imprevedibili).

In applicazione dell'art. 120, comma 9 del Codice, i quantitativi minimo e massimo di ciascun lotto potranno essere variati nel corso della stagione di Fornitura in funzione delle esigenze di Provana Calore e a insindacabile giudizio di quest'ultima, nel limite del quinto dell'importo di contratto (\pm 20%), alle medesime condizioni contrattuali, senza che il Fornitore possa opporsi, né far valere il diritto alla risoluzione del Contratto.

Verranno riconosciuti i metri cubi rilevati al momento dello scarico, che, salvo evidenti mancanze, corrisponderanno al volume netto in metri cubi del cassone/rimorchio di trasporto del combustibile.

In caso di evidenti colme del cassone, ad esclusiva discrezione della Stazione appaltante, potranno essere riconosciuti i metri cubi eccedenti

Provana Calore si riserva la facoltà di applicare una penale pari al 10% dell'importo della fornitura mancante se, nel corso della fornitura, le quantità mensili consegnate saranno inferiori al 50% delle quantità concordate e riportate nel programma di consegna mensile, debitamente sottoscritto dalle Parti. La penale dovrà essere corrisposta dal Fornitore entro e non oltre 60 giorni dalla ricezione della richiesta inviata dalla Stazione appaltante, a mezzo PEC, mediante emissione di nota credito.

In caso di mancata o insufficiente fornitura protratta per più di 30 giorni consecutivi solari, la Stazione appaltante avrà il diritto di procedere alla risoluzione immediata del contratto, fatto salvo il risarcimento del danno. Per "insufficiente fornitura" si intende una fornitura inferiore al limite di tolleranza sopra indicato.

4. QUALITÀ DELLA BIOMASSA, DETRAZIONI E ACCETTAZIONE

Il Fornitore si impegna a fornire biomassa legnosa (cippato di legno) con umidità massima pari al minimo tra la soglia limite del 50% stabilita a priori da Provana Calore e il valore proposto dall'offerente in sede di offerta (che, pertanto, non potrà essere superiore al 50%).

Provana Calore misurerà ad ogni carico l'umidità del materiale ed effettuerà le verifiche di seguito descritte.

Il Fornitore si impegna altresì a rispettare il limite del contenuto in ceneri (residuo di combustione) che viene stabilito al 1,5% m/m, soggetto a misurazione a campione.

Verifica umidità massima (mensile)

Nel caso in cui la media dei valori di umidità del materiale rilevati in un mese completo di fornitura (intesa come media aritmetica di tutte le misurazioni effettuate nel corso del mese stesso) sia superiore alla soglia di umidità massima contrattualmente prevista, il volume in metri cubi dei carichi che hanno concorso a definire la suddetta media verrà ridefinito riducendo il volume fornito di una percentuale calcolata come differenza fra il valore medio dei valori di umidità misurati e il valore massimo contrattualmente previsto, rapportata a quest'ultimo.

Esempio:

media mensile dei valori di umidità misurata = 49,5%

valore dell'umidità massima contrattualmente pattuito = 45%

differenza = $49,5 - 45 = 4,5\%$

rapporto = $4,5/45 = 0,1$ corrispondente al 10%

riduzione apportata al volume mensile fornito = 10%

Nota: l'esempio testé riportato serve unicamente a dimostrare la procedura di ridefinizione della volumetria fornita in caso di mancato rispetto dei valori di umidità media contrattualmente pattuita.

Verifica contenuto di ceneri – residuo di combustione

Nel caso in cui l'analisi del campione rilevi un contenuto di ceneri superiore alla soglia massima contrattualmente prevista del 1,5%, verrà applicata una penale pari al 10% sull'importo della fornitura analizzata, intesa come riduzione del volume fornito.

Il Fornitore accetta di sottoporre il proprio materiale ai controlli sopra descritti.

Il controllo dell'umidità verrà effettuato al momento della consegna presso l'impianto, alla presenza dell'incaricato della consegna del Fornitore; per il controllo del contenuto di ceneri verranno invece prelevati due campioni, di cui uno verrà inviato al laboratorio di analisi e il secondo verrà conservato presso lo stabilimento sino alla consegna dei risultati delle analisi o all'eventuale chiusura delle contestazioni nel caso in cui il risultato sia superiore al massimo contrattualmente stabilito. Tutti i controlli sono a cura e carico della Stazione appaltante. Per eventuali forniture non conformi al presente contratto, la Stazione appaltante dovrà tempestivamente comunicare il risultato delle analisi al Fornitore a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) ed in tal caso i costi relativi ai controlli saranno addebitati al Fornitore.

Qualora il materiale consegnato sia ritenuto "non idoneo" da parte da Provana Calore, potrà non esserne autorizzato lo scarico presso il deposito: in tal caso, la Stazione Appaltante emetterà un documento di trasporto con dicitura "Reso non conforme" per effettuare la restituzione del materiale al Fornitore con trasporto a cura e carico di quest'ultimo.

La biomassa non potrà contenere inerti (terra, sabbia, pietre, ecc.), impurità (es. residui di pesticidi, residui di solventi, parti metalliche, ecc.), o altro materiale che non sia derivato esclusivamente dalla lavorazione della biomassa stessa. La parte fine (dimensioni inferiori a 5 mm) dovrà essere inferiore all'1% in peso.

Per materiale "non idoneo" si intende quello che non rispetti i parametri chimico-fisici specificati nelle condizioni di Fornitura.

Eventuali danni e/o fermo impianto con conseguente mancata produzione provocati da eventuali corpi estranei contenuti nel materiale fornito saranno integralmente addebitati al Fornitore, previa contestazione al medesimo da parte della Stazione Appaltante a mezzo posta elettronica certificata (PEC).

Il ripetersi per più di 3 (tre) consegne di forniture di materiale non conforme a quanto previsto nel presente accordo, o contenente corpi estranei, o con dichiarazione di quantitativi superiori a quelli effettivamente riscontrati, potrà comportare la risoluzione del contratto da parte della Stazione appaltante con comunicazione al Fornitore mediante posta elettronica certificata (PEC).

5. REQUISITI DI SOSTENIBILITÀ DELLA BIOMASSA LEGNOSA

All'atto della stesura del presente Disciplinare, essendo la potenza nominale dell'impianto di Provana Calore s.r.l. inferiore a 20 MWt, non sussistono obblighi di dimostrazione dei requisiti di sostenibilità della biomassa legnosa, previsti dalle direttive RED II e RED III, recepite in Italia rispettivamente con D.M. 07.08.2024 e D.Lgs. 09.01.2026, n. 5.

Qualora il Fornitore intenda proporre biomassa legnosa corredata di certificazione di sostenibilità ai sensi delle summenzionate Direttive, dovrà esplicitare tale condizione nel Modulo di Offerta.

6. PROGRAMMAZIONE DELLE CONSEGNE E DOCUMENTAZIONE ACCOMPAGNATORIA

Il quantitativo di materiale che la ditta fornitrice si impegna a fornire sarà suddiviso in quantità mensili definite dalla Stazione appaltante in base alle proprie esigenze e comunicate al Fornitore almeno 10 giorni solari prima dell'inizio di ciascun mese a mezzo email, successivamente la Stazione appaltante richiederà le consegne attraverso la predisposizione di un piano di acquisto settimanale, comunicato telefonicamente o via email al Fornitore.

I documenti di trasporto dovranno riportare la seguente dicitura: "biocombustibile solido individuato alla lettera (specificare lettera – vedi allegato 1) del paragrafo 1 – sezione 4 dell'allegato X alla parte V del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 – prodotto nell'anno (specificare anno) dall'impianto (specificare nome impianto o soggetto che esegue la cippatura) sito in (specificare ubicazione impianto o luogo di cippatura).

In difetto di tale indicazione, la Fornitura verrà respinta.